

COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO

TITOLO 01

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 01

COMUNE

01. IL COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO E' ENTE AUTONOMO NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA, CHE NE DETERMINANO LE FUNZIONI, E DALLE NORME DEL PRESENTE STATUTO.

02. IL COMUNE TUTELA LA SUA DENOMINAZIONE, CHE PUO' ESSERE MODIFICATA CON L' OSSERVANZA DELLE NORME DI CUI ALL' ARTT. 133 DELLA COSTITUZIONE.

ART. 02

STEMMA, GONFALONE

01. IL COMUNE HA, COME SUO SEGNO DISTINTIVO, LO STEMMA COMUNALE.

02. IL COMUNE FA USO, NELLE CERIMONIE UFFICIALI, DEL GONFALONE. NELL' USO DEL GONFALONE SI OSSERVANO LE NORME DEL D.P.C.M. 03 GIUGNO 1986 .

ART. 03

TERRITORIO

01. IL COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO COMPRENDE LA PARTE DEL SUOLO NAZIONALE DELIMITATO CON IL PIANO TOPOGRAFICO, DI CUI ALL' ARTT. 09 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1954 , N. 1228 , APPROVATO DALL' ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA.

02. IL TERRITORIO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA COMPRENDE IL CAPOLUOGO, NEL QUALE E' ISTITUITA LA SEDE DEL COMUNE, DEI SUOI ORGANI ISTITUZIONALI E DEGLI UFFICI E LE FRAZIONI DI: BUSSI OFFICINE, BUSSI STAZIONE, CIRICHIELLO.

03. LE MODIFICAZIONI ALLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE SONO APPORTATE CON LEGGE REGIONALE A' SENSI DELL' ARTT. 133 COST. PREVIA AUDIZIONE DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE.

ART. 04

FUNZIONI DEL COMUNE

01. IL COMUNE RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO.

02. IL COMUNE E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE; ESERCITA, ALTRESI', SECONDO LE LEGGI STATALI E REGIONALI, LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLO STATO E DALLA REGIONE; CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE E PROVVEDE, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE.

03. OBIETTIVI PREMINENTI DEL COMUNE SONO: LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE FINALIZZATO ALL' AFFERMAZIONE DEI VALORI UMANI ED AL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI COLLETTIVI, E LA PROMOZIONE DELLE CONDIZIONI PER RENDERE EFFETTIVI I DIRITTI DI TUTTI I CITTADINI.

04. IL COMUNE CONCORRE ALLA ELIMINAZIONE DI OGNI CAUSA LIMITATIVA DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA.

05. IL COMUNE CONCORRE A GARANTIRE LA PARITA' E UGUAGLIANZA FRA TUTTI I CITTADINI INDIPENDENTEMENTE DALLE ETNIE, CREDO RELIGIOSO E POLITICO.

06. AL FINE DI DARE PRATICA ATTUAZIONE AI PRINCIPI FISSATI DAL PRECEDENTE COMMA QUARTO, IL COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO ISTITUISCE UNA CONSULTA FEMMINILE; LE RELATIVE MODALITA' DI COSTITUZIONE DI FUNZIONAMENTO SONO DEMANDATE A SUCCESSIVO REGOLAMENTO.

ART. 05

FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELLA SANITA'

01. IL COMUNE ESERCITA FUNZIONI SANITARIE DEMANDATEGLI DALLA LEGGE ISTITUTIVA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E CHE, COMUNQUE, NON SIANO DI COMPETENZA DELLO STATO O DELLA REGIONE.

02. NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' IL SINDACO, QUALE AUTORITA' SANITARIA LOCALE, ASSUME I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER ASSICURARE LO STATO DI BENESSERE FISICO E PSICHICO DEI CITTADINI.

03. AL FINE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA IL SINDACO PRENDE ACCORDI CON ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E CON LA REGIONE, NONCHE' CON LE UNITA' SANITARIE LOCALI, ANCHE PER GARANTIRE L'ASSISTENZA MEDICA, OSTETRICA E FARMACEUTICA IN TUTTE LE ORE GIORNO E DELLA NOTTE.

04. PER QUANTO NON PREVISTO DAL S.S.N. , IL COMUNE PUO' ISTITUIRE L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA, AGLI ANZIANI ED AGLI INVALIDI E PER IL RECUPERO DEI TOSSICODIPENDENTI E FAVORISCE LA NASCITA DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CHE ESERCITINO LA PROPRIA FUNZIONE NEL SETTORE DELLA SANITA'.

ART. 06

FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELL'ASSISTENZA E DELLA BENEFICENZA

01. IL COMUNE SVOLGE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE ED ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E DI BENEFICENZA DI CUI AGLI ARTT. 22 E 23 DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1977 , N. 616 .

02. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AL PRIMO COMMA LA GIUNTA COMUNALE PREDISPONE ANNUALMENTE UN PROGRAMMA DI ASSISTENZA RELATIVO A:

A) MANIFESTAZIONI RICREATIVE, CULTURALI E SOCIALI IN FAVORE DEI MENO ABBIENTI E, IN PARTICOLARE, DELL'INFANZIA E DEGLI ANZIANI;

B) ACCOGLIMENTO, IN IDONEI ISTITUTI, DELLE PERSONE INABILI AL LAVORO O ANZIANE;

C) PREDISPOSIZIONE DI LOCALI, IDONEAMENTE ATTREZZATI, PER ACCOGLIERE NELLE DIURNE ANZIANI E INABILI.

03. PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI AI PRECEDENTI COMMI IL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE APPOSITE TARIFFE, ESONERANDO DAL PAGAMENTO DELLA RETTA LE PERSONE PRIVE DI DISPONIBILITA' ECONOMICHE.

04. IL SINDACO O L'ASSESSORE DA LUI DELEGATO SI AVVALE, NELL'ESERCIZIO DELLE PREDETTE ATTIVITA', DELL'OPERA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI E DI EVENTUALI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO.

05. IL COMUNE AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA AI PORTATORI DI HANDICAP, CONCORRE A DETERMINARE I PRESUPPOSTI VOLTI A RIDURRE I

CONDIZIONAMENTI PROPRI DEI LORO HANDICAP ED A FAVORIRE L'AVVICINAMENTO DEI CITTADINI ATTRAVERSO LA RIMOZIONE DELLE CONDIZIONI DI SVANTAGGIO. IN CONFORMITA' A QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 03 COMMA 05 , 06 , 07 E 08 DELLA LEGGE 08.06.90 N. 142 , IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

ART. 07

FUNZIONI DEL COMUNE NELL'ASSISTENZA SCOLASTICA

01. IL COMUNE SVOLGE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA CONCERNENTI LE STRUTTURE, I SERVIZI E LE ATTIVITA' DESTINATE A FACILITARE, MEDIANTE SERVIZI INDIVIDUALI O COLLETTIVI, A FAVORE DEGLI ALUNNI DI ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE O PRIVATE, L'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO.

02. PER GLI STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI ANCORCHE' PRIVI DI MEZZI E' GARANTITA LA PROSECUZIONE DEGLI STUDI NELLE SCUOLE PUBBLICHE.

03. L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI DEVE SVOLGERSI SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE, NONCHE' DAI REGOLAMENTI E DAI PROGRAMMI ANNUALI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA.

ART. 08

FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELLO SVILUPPO ECONOMICO

01. IL COMUNE SVOLGE FUNZIONI AMMINISTRATIVE, ATTRAVERSO LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DELLE PROPRIE RISORSE, NELLE SEGUENTI MATERIE ATTINENTI ALLO SVILUPPO ECONOMICO DELLA SUA POPOLAZIONE:

A) FIERE E MERCATI;

B) TURISMO;

C) AGRICOLTURA E FORESTE;

D) INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO;

E) FIUME TIRINO.

02. IL COMUNE CONSIDERANDO IL VALORE NATURALE E PAESAGGISTICO DEL FIUME TIRINO, DELLE SUE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE E DELLA SUA VALLE PROMUOVE E FAVORISCE LA REALIZZAZIONE DI UNA OASI DI RISERVA NATURALE COMUNALE LUNGO IL PERCORSO A PARTIRE DAL PERIMETRO DEL CENTRO URBANO.

03. IL COMUNE, NELL'AMBITO DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTRIBUISCE AL RECUPERO DEL CENTRO STORICO UNA ATTENZIONE PARTICOLARE, FINALIZZATA OLTRE CHE, AL RECUPERO ABITATIVO E DI SERVIZI, ANCHE ALLA VALORIZZAZIONE DELLA ORIGINE, CULTURA ED IDENTITA' STORICA DELLA PROPRIA COMUNITA'.

ART. 09.

FUNZIONI DEL COMUNE IN MATERIA DI EDILIZIA PUBBLICA E DI TUTELA DELL'AMBIENTE DA INQUINAMENTI

01. IL COMUNE ESERCITA PER MEZZO DELLA GIUNTA LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI L'ASSEGNAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.

02. IL COMUNE SVOLGE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI IL CONTROLLO DELLO INQUINAMENTO ATMOSFERICO DA IMPIANTI TERMICI; IL CONTROLLO, IN SEDE DI CIRCOLAZIONE, DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO ED ACUSTICO PRODOTTO DA AUTO E MOTOVEICOLI; LA RILEVAZIONE, IL CONTROLLO, LA DISCIPLINA E LA PREVENZIONE DELLE EMISSIONI SONORE.

03. IL COMUNE SVOLGE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI CONTROLLO SUGLI SCARICHI IDRICI DI NATURA URBANA E INDUSTRIALE.

04. IL COMUNE SVOLGE ALTRESI' LE FUNZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI INQUINAMENTO DEL SUOLO E DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO DERIVANTE DA INSEDIAMENTI INDUSTRIALI.

05. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI, SI OSSERVANO LE NORME STATALI E REGIONALI VIGENTI.

ART. 10

COMPITI DEL COMUNE

01. IL COMUNE GESTISCE SERVIZI PROPRI A' SENSI DELLE NORME DEL CAPO 01 TITOLO 04 DEL PRESENTE STATUTO.

02. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE, DI STATISTICA E DI LEVA MILITARE. LE FUNZIONI RELATIVE A QUESTI SERVIZI SONO ESERCITATE DAL SINDACO QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO.

03. IL COMUNE ESERCITA, ALTRESI', LE ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE CHE GLI VENGONO AFFIDATE DALLA LEGGE, SECONDO LA QUALE SARANNO REGOLATI I RELATIVI RAPPORTI FINANZIARI PER ASSICURARE LE RISORSE NECESSARIE.

04. IL COMUNE SI IMPEGNA:

A) AD ESERCITARE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE GLI VENGONO DELEGATE DALLA REGIONE A CONDIZIONE CHE LE SPESE SOSTENUTE SIANO A TOTALE CARICO DELLA REGIONE NELL'AMBITO DEGLI STANZIAMENTI CONCORDATI ALL'ATTO DELLA DELEGA. A TAL FINE IL COMUNE RICONOSCE ALLA REGIONE POTERI DI INDIRIZZO, DI COORDINAMENTO E DI CONTROLLO;

B) A CONSENTIRE ALLA REGIONE DI AVVALERSI DEGLI UFFICI COMUNALI, SECONDO I PRINCIPI DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA A) .

ART. 11

ALBO PRETORIO

01. IL COMUNE HA UN ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI, DELLE ORDINANZE, DEI MANIFESTI E DEGLI ATTI CHE DEVONO ESSERE PORTATI A CONOSCENZA DEL PUBBLICO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE O UN IMPIEGATO DA LUI DELEGATO E' RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI.

TITOLO 02

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO 01

ORGANI ISTITUZIONALI

ART. 12

ORGANI

01. SONO ORGANI DEL COMUNE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL SINDACO.

CAPO 02

CONSIGLIO COMUNALE

ART. 13

ELEZIONE E COMPOSIZIONE

01. LE NORME RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE, ALL'ELEZIONE, ALLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' E ALLA DECADENZA DEI CONSIGLIERI SONO STABILITE DALLA LEGGE.

ART. 14

DURATA IN CARICA

01. LA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO E' STABILITA DALLA LEGGE.
02. IL CONSIGLIO RIMANE IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROPROROGABILI.

ART. 15

CONSIGLIERI COMUNALI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI RAPPRESENTANO L'INTERO COMUNE SENZA VINCOLO DI MANDATO.
02. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE.
03. NELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI IL CONSIGLIO, PRIMA DI DELIBERARE SU QUALSIASI ALTRO OGGETTO, DEVE ESAMINARE LA CONDIZIONE DEGLI ELETTI DELLA LEGGE 23 APRILE 1981 , N. 154 , E DICHIARARE LA INELEGGIBILITA' O LA INCOMPATIBILITA' DI ESSI, QUANDO SUSSISTA ALCUNA DELLE CAUSE IVI PREVISTE, PROVVEDENDO ALLE SOSTITUZIONI. L'ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA CONVALIDA DEGLI ELETTI COMPRENDE, ANCHE SE NON E' DETTO ESPLICITAMENTE, LA SURROGAZIONE DEGLI INELEGGIBILI E L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA DECADENZA DEGLI INCOMPATIBILI.
04. LA POSIZIONE GIURIDICA DEI CONSIGLIERI E' REGOLATA DALLA LEGGE. ESSI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO, DI CUI SUCCESSIVO ARTT. 21 .
05. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI COMUNALI, TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO, UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL LORO MANDATO. ESSI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.
06. L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA E' DISCIPLINATO CON APPOSITO REGOLAMENTO.
07. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO. HANNO, INOLTRE, DIRITTO DI FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI OSSERVANDO LE PROCEDURE STABILITE DAL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE.
08. LE INDENNITA' SPETTANTI AI CONSIGLIERI PER L'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI SONO STABILITE DALLA LEGGE.
09. IL COMUNE, NELLA TUTELA DEI PROPRI DIRITTI ED INTERESSI, ASSICURA

L'ASSISTENZA IN SEDE PROCESSUALE AI CONSIGLIERI, AGLI ASSESSORI ED AL SINDACO CHE SI TROVINO IMPLICATI, IN CONSEGUENZA DI FATTI ED ATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DELLE LORO FUNZIONI, IN PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITA' CIVILE, IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO, PURCHE' NON CI SIA CONFLITTO DI INTERESSE CON L'ENTE.

10. NON E' CONSENTITO AI CONSIGLIERI COMUNALI LIBERI-PROFESSIONISTI DI AVER RAPPORTI PROFESSIONALI CON IL COMUNE.

ART. 16

COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO E' L'ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

02. LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO SONO DETERMINATE DALLA LEGGE.

03. IL CONSIGLIO ESERCITA L'AUTONOMIA FINANZIARIA E LA POTESTA' REGOLAMENTARE NELL' AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA.

04. LE DELIBERAZIONI IN ORDINE AGLI ATTI FONDAMENTALI DETERMINATI DALLA LEGGE NON POSSONO ESSERE ADOTTATE IN VIA D'URGENZA DA ALTRI ORGANI DEL COMUNE, SALVO QUELLE ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO DA SOTTOPORRE A RATIFICA CONSILIARE NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

05. OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO DEVE ESSERE CORREDATA DAL PARERE, IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, NONCHE' DEL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA'. I PARERI SONO INSERITI NELLA DELIBERAZIONE.

06. IL CONSIGLIO NOMINA, DESIGNA E REVOCA I PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL' AMBITO DEL COMUNE OVVERO DA ESSO DIPENDENTI O CONTROLLATI. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO QUARANTACINQUE GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO. IN CASO DI MANCATA DELIBERAZIONE PROVVEDE IL SINDACO NEI MODI E TERMINI DI CUI ALL' ARTT. 47 DEL PRESENTE STATUTO.

07. IL CONSIGLIO NOMINA ALTRESI' LE COMMISSIONI IN CUI E' RAPPRESENTATA LA MINORANZA.

08. IL CONSIGLIO FORMULA GLI INDIRIZZI DI CARATTERE GENERALE, IDONEI A CONSENTIRE L'EFFICACE SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI, DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI.

ART. 17

ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NELL'ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE, ADOTTA, NEL RISPETTO DELLA LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO,

REGOLAMENTI PROPOSTI DALLA GIUNTA PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE,

PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI E PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI.

02. I REGOLAMENTI SONO VOTATI ARTICOLO PER ARTICOLO E QUINDI NEL LORO INSIEME.

03. I REGOLAMENTI, DIVENUTI ESECUTIVI A' SENSI DELL' ARTT. 46 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , SONO PUBBLICATI ALL'ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ED ENTRANO IN VIGORE DOPO TALE PUBBLICAZIONE.

04. COPIA DEI REGOLAMENTI COMUNALI IN MATERIA DI POLIZIA URBANA E RURALE E DEGLI EVENTUALI ATTI DI MODIFICA DEGLI STESSI, DOPO CHE SIANO DIVENUTI ESECUTIVI, E' TRASMESSA AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER IL TRAMITE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE.

ART. 18

COMMISSIONI COMUNALI PERMANENTI

01. IL CONSIGLIO, ALL'INIZIO DI OGNI TORNATA AMMINISTRATIVA PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENO COMMISSIONI PERMANENTI COMPOSTE CON CRITERIO PROPORZIONALE NELLE QUALI SIA ASSICURATA LA PRESENZA CON DIRITTO DI VOTO, DI ALMENO UN RAPPRESENTANTE PER OGNI GRUPPO.

02. LE MATERIE DI COMPETENZA, LE MODALITA' DI VOTO, LE NORME DI COMPOSIZIONE DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI POSSONO PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI, SENZA DIRITTO DI VOTO.

04. LE COMMISSIONI ESAMINANO PREVENTIVAMENTE LE PIU' IMPORTANTI QUESTIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE ED ESPRIMONO SU DI ESSE IL PROPRIO PARERE CHE PUO' ESSERE TRASCritto IN EVENTUALE DELIBERAZIONE; CONCORRONO, NEI MODI STABILITI DAL REGOLAMENTO, ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL CONSIGLIO.

05. LE COMMISSIONI HANNO FACOLTA' DI CHIEDERE L'INTERVENTO ALLE PROPRIE RIUNIONI DEL SINDACO E DI MEMBRI DELLA GIUNTA, NONCHE', PREVIA COMUNICAZIONE AL SINDACO, DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI, DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIRIGENTI DEGLI ENTI E AZIENDE DIPENDENTI DAL COMUNE. ESSE SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI QUALVOLTA QUESTI LO RICHIEDANO.

06. LE COMMISSIONI POSSONO ALTRESI' INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI ORGANISMI ASSOCIATIVI, FUNZIONARI E RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE, TECNICI COMPETENTI PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.

07. ALLA COMMISSIONE COMUNALE EDILIZIA NON POSSONO ESSERE ELETTI LIBERI PROFESSIONISTI CHE ESERCITANO NEL COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO.

ART. 19

COMMISSIONI SPECIALI

01. IL CONSIGLIO, CON LE MODALITA' DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE, PUO' ISTITUIRE COMMISSIONI SPECIALI TEMPORANEE IL CUI COMPITO E' L'ESAME DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE O GENERALE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE.

02. UN TERZO DEI CONSIGLIERI PUO' RICHIEDERE L'ISTITUZIONE DI UNA

COMMISSIONE DI INCHIESTA, INDICANDONE I MOTIVI; LA RELATIVA DELIBERAZIONE ISTITUTIVA DEVE ESSERE APPROVATA CON LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

03. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI SPECIALI.

ART. 20

COMMISSIONE PER IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO NOMINA UNA COMMISSIONE CONSILIARE PER IL REGOLAMENTO INTERNO, SU DESIGNAZIONE DEI GRUPPI, COMPOSTA CON CRITERIO PROPORZIONALE NELLA QUALE SIA GARANTITA LA PRESENZA, CON DIRITTO A VOTO, DI ALMENO UN RAPPRESENTANTE PER OGNI GRUPPO.

02. LA COMMISSIONE ESAMINA PREVENTIVAMENTE TUTTE LE PROPOSTE SULLE NORME DA INSERIRE NEL REGOLAMENTO, LE COORDINA IN UNO SCHEMA REDATTO IN ARTICOLI E LO SOTTOPONE, CON PROPRIO PARERE, ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO.

03. LA COMMISSIONE E' NOMINATA PER L'INTERA DURATA DEL CONSIGLIO E, OLTRE AL COMPITO DELLA FORMAZIONE DEL REGOLAMENTO, HA ANCHE QUELLO DI CURARNE L'AGGIORNAMENTO, ESAMINANDO LE PROPOSTE DEI CONSIGLIERI IN ORDINE ALLE MODIFICAZIONI ED ALLE AGGIUNTE DA APPORTARVI E SOTTOPONENDOLO, CON IL PROPRIO PARERE, AL VOTO DEL CONSIGLIO.

04. IL CONSIGLIO APPROVA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE A SCRUTINIO PALESE, ARTICOLO PER ARTICOLO E CON VOTAZIONE FINALE, IL PROPRIO REGOLAMENTO E LE MODIFICAZIONI.

05. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.

ART. 21

SESSIONI DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SESSIONI ORDINARIE, STRAORDINARIE E D'URGENZA.

02. LE SESSIONI ORDINARIE POSSONO SVOLGERSI IN QUALSIASI PERIODO DELL'ANNO; ESSE RIGUARDANO: L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE, L'APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO; NELLA PRIMA SESSIONE DELL'ANNO A CARATTERE ORDINARIO, LA GIUNTA PROVVEDE A RIFERIRE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA' E SULL'ATTUAZIONE DI SPECIFICI PIANI E PROGRAMMI.

03. LE SESSIONI STRAORDINARIE HANNO LUOGO PER DETERMINAZIONE DEL SINDACO O PER DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA O PER RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. LA RIUNIONE IN SESSIONE STRAORDINARIA DEVE AVER LUOGO ENTRO VENTI GIORNI DALLA DELIBERAZIONE O DALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

05. PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO NEL PRESENTE ARTICOLO, VALGONO LE NORME DI CUI ALL' ARTT. 125 DEL T.U.L.C.P. 04.02.1915 N. 148 .

ART. 22

CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI

01. IL SINDACO CONVOCA I CONSIGLIERI CON AVVISO SCRITTO DA CONSEGNARE A DOMICILIO.

02. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE.

03. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO. LA PRIMA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DELLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA.

ART. 23

INTERVENTO DEI CONSIGLIERI PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

01. IL CONSIGLIO DELIBERA CON L'INTERVENTO DI ALMENO LA META' DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, SALVO I CASI PER I QUALI LA LEGGE O IL PRESENTE STATUTO O IL REGOLAMENTO PREVEDANO UNA DIVERSA MAGGIORANZA.

02. QUANDO LA PRIMA CONVOCAZIONE SIA ANDATA DESERTA NON ESSENDOSI RAGGIUNTO IL NUMERO DEI PRESENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, ALLA SECONDA CONVOCAZIONE, CHE AVRA' LUOGO IN ALTRO GIORNO, LE DELIBERAZIONI SONO VALIDE PURCHE' INTERVENGANO ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.

03. I CONSIGLIERI CHE NON INTERVENGONO A 03 SEDUTE CONSECUTIVE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, SONO DICHIARATI DECADUTI. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO NELLE FORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

ART. 24

ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI DEBONO ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI LITI E CONTABILITA' LORO PROPRIE, VERSO IL COMUNE E VERSO LE AZIENDE COMUNALI DAL MEDESIMO AMMINISTRATE O SOGGETTE ALLA SUA DETERMINAZIONE O VIGILANZA, COME PURE QUANDO SI TRATTA DI INTERESSE PROPRIO O DI INTERESSE, LITI O CONTABILITA' DEI PARENTI O AFFINI SINO AL QUARTO GRADO CIVILE O DI CONFERIRE IMPIEGHI AI MEDESIMI.

02. SI ASTENGONO PURE DAL PRENDERE PARTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE IN SERVIZI, ESAZIONI DI DIRITTI, SOMMINISTRAZIONI OD APPALTI DI OPERE NELL'INTERESSE DEL O DEGLI ENTI SOGGETTI ALLA LORO AMMINISTRAZIONE O TUTELA.

ART. 25

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI SONO PUBBLICHE, SALVI I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

02. LO STESSO REGOLAMENTO DISCIPLINERA' LE MODALITA' DI INTERVENTO DEL PUBBLICO DURANTE LE SEDUTE CONSILIARI.

ART. 26

PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI

01. IL SINDACO, QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PRESIEDE DI DIRITTO IL CONSIGLIO COMUNALE. IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, VIENE SOSTITUITO, IN ORDINE DI PRECEDENZA DALL'ASSESSORE DELEGATO, DALL'ASSESSORE ANZIANO O, IN ASSENZA DI ASSESSORI, DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

02. CHI PRESIEDE L'ADUNANZA DEL CONSIGLIO E' INVESTITO DI POTERE DISCREZIONALE PER MANTENERE L'ORDINE, L'OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI E LA REGOLARITA' DELLE DISCUSSIONI E DELIBERAZIONI.

03. HA FACOLTA' DI SOSPENDERE E DI SCIogliere L'ADUNANZA.

04. PUO' NELLE SEDUTE PUBBLICHE, DOPO AVER DATO GLI OPPORTUNI AVVERTIMENTI, ORDINARE CHE VENGA ESPULSO CHIUNQUE SIA CAUSA DI DISORDINE.

05. LE ADUNANZE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SONO PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

06. CONSIGLIERE ANZIANO E' IL CONSIGLIERE CHE HA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI NELLE ELEZIONI, A PARITA' DI VOTI, IL MAGGIORE DI ETA'.

ART. 27

VOTAZIONI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON VIENE ADOTTATA IN SEDUTA VALIDA E CON LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI.

02. LE VOTAZIONI SONO PALESI; LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE SI PRENDONO A SCRUTINIO SEGRETO.

03. LE SCHEDE BIANCHE, LE NON LEGGIBILI E LE NULLE SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI.

04. PER LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DI CUI ALL' ARTT. 32 , LETTERA N) , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , SI APPLICA, IN DEROGA AL DISPOSTO DEL PRECEDENTE COMMA 01 , IL PRINCIPIO DELLA MAGGIORANZA RELATIVA.

05. IN RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA, NEL NUMERO AD ESSA SPETTANTE, SONO PROCLAMATI ELETTI I DESIGNATI DALLA MINORANZA STESSA CHE NELLA VOTAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA HANNO RIPORTATO MAGGIORI VOTI.

06. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.

ART. 28

VERBALIZZAZIONE

01. IL SEGRETARIO DEL COMUNE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO E NE REDIGE IL VERBALE CHE SOTTOSCRIVE INSIEME CON IL SINDACO O CHI PRESIEDE L'ADUNANZA.

02. IL CONSIGLIO PUO' SCEGLIERE UNO DEI SUOI MEMBRI A FARE LE FUNZIONI DI SEGRETARIO UNICAMENTE PERO' ALLO SCOPO DI DELIBERARE SOPRA UN DETERMINATO OGGETTO RISPETTO AL QUALE IL SEGRETARIO STESSO ABBA INTERESSE PERSONALE, E CON L'OBBLIGO DI FARNE ESPRESSA MENZIONE NEL VERBALE, MA SENZA SPECIFICARNE I MOTIVI.

03. IL PROCESSO VERBALE INDICA I PUNTI PRINCIPALI DELLA DISCUSSIONE E IL NUMERO DEI VOTI RESI PRO E CONTRO OGNI PROPOSTA, CON LA PRECISA INDICAZIONE DEI RELATIVI NOMINATIVI DEI CONSIGLIERI ASTENUTI O

CONTRARI.

04. OGNI CONSIGLIERE HA DIRITTO CHE NEL VERBALE SI FACCIA CONSTARE DEL SUO VOTO E DEI MOTIVI DEL MEDESIMO.

05. IL REGOLAMENTO STABILISCE:

A) LE MODALITA' DI APPROVAZIONE DEL PROCESSO VERBALE E DI INSERIMENTO IN ESSO RETTIFICAZIONI EVENTUALMENTE RICHIESTE DAI CONSIGLIERI;

B) LE MODALITA' SECONDO CUI IL PROCESSO PUO' DARSI PER LETTO.

ART. 29

PUBBLICAZIONI DELLE DELIBERAZIONI

01. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVONO ESSERE PUBBLICATE MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI, SALVO SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

02. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIVENTANO ESECUTIVE E POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI A' SENSI DELL' ARTT.

47 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

CAPO 03

GIUNTA COMUNALE E SINDACO

SEZIONE 01 - ELEZIONE DELLA GIUNTA E DEL SINDACO

ART. 30

ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA SONO ELETTI DAL CONSIGLIO NEL SUO SENO ALLA PRIMA ADUNANZA, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI, SECONDO LE MODALITA' FISSATE DALL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 E DAL PRESENTE STATUTO.

02. NON PUO' PROCEDERSI ALLE VOTAZIONI PER L' ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SE NON SIANO STATI PRIMA CONVALIDATI TANTI CONSIGLIERI QUANTI NE SONO ASSEGNATI AL COMUNE.

03. L' ELEZIONE DEVE AVVENIRE A SCRUTINIO PALESE, NEL TERMINE PERENTORIO DI SESSANTA GIORNI DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , E CON L' OSSERVANZA DELLE NORME PREVISTE DAL MEDESIMO ARTICOLO.

04. L' ELEZIONE HA LUOGO SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SOTTOSCRITTO DA UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE E CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE, A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DEL SINDACO.

05. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DEVE ESSERE DEPOSITATO ALMENO VENTIQUATTRO ORE PRIMA DELLA SEDUTA INDETTA PER L' ELEZIONE DEL SINDACO

E DELLA GIUNTA.

06. NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO, IL CUI CONTENUTO E' DI LIBERA SCELTA DEI PRESENTATORI, QUESTI DEVONO INDICARE I CRITERI DI FATTIBILITA' DEL PROGRAMMA IN RELAZIONE ALLE RISORSE FINANZIARIE DELL' ENTE.

SEZIONE 02 - LA GIUNTA COMUNALE

ART. 31

LA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE ED ESERCITA LE FUNZIONI CONFERITELE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

ART. 32

COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DA 06 ASSESSORI.

02. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO PRESIEDE L'ASSESSORE DA LUI DELEGATO O L'ASSESSORE ANZIANO.

ART. 33

ASSESSORI EXTRACONSILIARI

01. POSSONO ESSERE ELETTI ASSESSORI ANCHE CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO, IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' E DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE.

02. LA PRESENZA DEGLI ASSESSORI DI CUI AL PRIMO COMMA NON MODIFICA IL NUMERO DEGLI ASSESSORI COMPONENTI LA GIUNTA, DI CUI AL COMMA 01 DELL'ARTICOLO PRECEDENTE.

03. IL NUMERO DEGLI ASSESSORI EXTRACONSILIARI NON PUO' ECCEDERE UN TERZO DEGLI ASSESSORI DA CUI LA GIUNTA E' COMPOSTA.

04. GLI ASSESSORI EXTRACONSILIARI SONO EQUIPARATI A TUTTI GLI EFFETTI AGLI ASSESSORI DI ESTRAZIONE CONSILIARE; PARTECIPANO ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE SUE COMMISSIONI SENZA DIRITTO DI VOTO.

ART. 34

ELEZIONE DELLA GIUNTA

01. L'ELEZIONE DELLA GIUNTA, AVVIENE, CONTESTUALMENTE CON QUELLA DEL SINDACO, MODI E TERMINI INDICATI DALLA LEGGE E DALL' ARTT. 31 DEL PRESENTE STATUTO.

02. LA LEGGE PREVEDE LE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' AD ASSESSORE COMUNALE.

ART. 35

ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI

01. I NOMINATIVI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI ASSESSORE POSSONO ESSERE DISPOSTI NELLA LISTA DEGLI ELIGENDI DI CUI ALL' ARTT. 31

NELL'ORDINE DI ANZIANITA' VOLUTO DAI PRESENTATORI DELLA LISTA MEDESIMA, PURCHE' QUESTI NE FACCIANO DI CIO' ESPRESSA DICHIARAZIONE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO OPPURE NEL CORSO DEL DIBATTITO SUL DOCUMENTO STESSO. IN QUESTO CASO ASSESSORE ANZIANO E' IL CANDIDATO CHE NELLA LISTA OCCUPA IL PRIMO POSTO.

02. QUALORA LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA NON SIA STATA FATTA, ASSESSORE ANZIANO E' IL PIU' ANZIANO DI ETA' DEI CANDIDATI.

03. ALL'ASSESSORE ANZIANO, IN MANCANZA DELL'ASSESSORE DELEGATO O IN SUA ASSENZA SPETTA SURROGARE IL SINDACO ASSENTE O IMPEDITO, SIA QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CHE QUALE UFFICIALE

DEL GOVERNO.

ART. 36

DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA RIMANE IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA E DEL NUOVO SINDACO.

02. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA GIUNTA CON EFFETTO DELLA ELEZIONE DELLA NUOVA.

03. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO SU UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA LE DIMISSIONI DELLA STESSA.

ART. 37

MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA; DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 37 DELLA LEGGE 08 GIUGNO N. 142 . LA STESSA VA NOTIFICATA A TUTTI I CONSIGLIERI COMUNALI.

03. LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE. IN CASO DI INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI VOCAZIONE DEL CONSIGLIO, IL SEGRETARIO COMUNALE NE RIFERISCE AL PREFETTO AFFINCHE' PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE NEI MODI E TERMINI STABILITI DALL' ARTT. 36 , COMMA 04 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

04. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO CON LA MOZIONE STESSA.

05. IL SINDACO E GLI ASSESSORI DELLA GIUNTA USCENTE POSSONO ESSERE ELETTI COME COMPONENTI DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 38

CESSAZIONE DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA

01. GLI ASSESSORI SINGOLI CESSANO DALLA CARICA PER:

A) MORTE;

B) DIMISSIONI;

C) REVOCA;

D) DECADENZA.

02. LE DIMISSIONI DA MEMBRO DELLA GIUNTA SONO PRESENTATE DAL SINDACO, IL QUALE ISCRIVE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO PERCHE' NE PRENDA ATTO. LE DIMISSIONI STESSE SPIEGANO EFFETTO DAL MOMENTO DELLA LORO PRESENTAZIONE E SONO IRREVOCABILI.

03. IL CONSIGLIO PROCEDE ALLA REVOCA DEI SINGOLI ASSESSORI SU PROPOSTA DEL SINDACO, QUANDO NON OSSERVINO LE LINEE DI INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVE STABILITE DAL CONSIGLIO STESSO O NON SVOLGANO

UN'AZIONE AMMINISTRATIVA COERENTE AL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

04. GLI ASSESSORI SINGOLI DECADONO DALLA CARICA NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

05. LA DECADENZA E' DICHIARATA DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO.

06. ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI ASSESSORI DIMISSIONARI, REVOCATI, DECADUTI O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO, A SCRUTINIO PALESE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 39

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E' COLLEGIALE, FERME RESTANDO LE ATTRIBUZIONI E LE RESPONSABILITA' DEI SINGOLI ASSESSORI, SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL'ARTICOLO SUCCESSIVO.

02. LA GIUNTA E' CONVOCATA DAL SINDACO, CHE FISSA GLI OGGETTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA.

03. IL SINDACO DIRIGE E COORDINA L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E ASSICURA L'UNITA' DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO E LA COLLEGIALE RESPONSABILITA' DI DECISIONE DELLA STESSA.

04. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DI ALMENO LA META' DEI SUOI COMPONENTI A MAGGIORANZA ASSOLUTA DI VOTI.

05. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE.

06. NELLE VOTAZIONI PALESI IN CASO DI PARITA' DI VOTI, PREVALE QUELLO DEL SINDACO O DI CHI PER LUI PRESIEDE LA SEDUTA.

07. OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA DEVE ESSERE CORREDATA DAL PARERE, IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, RISPETTIVAMENTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, NONCHE' DEL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA'. I PARERI SONO INSERITI NELLA DELIBERAZIONE.

08. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA, REDIGE IL VERBALE DELL'ADUNANZA, CHE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO DAL SINDACO O DA CHI, PER LUI, PRESIEDE LA SEDUTA, E DAL SEGRETARIO STESSO; E CURA LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ALL'ALBO PRETORIO.

09. LA GIUNTA ADOTTA UN PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO.

ART. 40

COMPETENZE DELLA GIUNTA

01. IN GENERALE LA GIUNTA:

A) COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE, PREVISTE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO, DEL SINDACO, DEGLI ORGANI DI DECENTRAMENTO, DEL SEGRETARIO O DEI FUNZIONARI DIRIGENTI;

B) RIFERISCE SEMESTRALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA' E NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI;

C) SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO.

02. NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PROPOSITIVA, SPETTA IN PARTICOLARE ALLA

GIUNTA:

A) PREDISPORRE IL BILANCIO PREVENTIVO ED IL CONTO CONSUNTIVO DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO;

B) PREDISPORRE, IN COLLABORAZIONE CON LE COMPETENTI COMMISSIONI CONSILIARI, I PROGRAMMI, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, I PIANI TERRITORIALI E URBANISTICI, I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE E LE EVENTUALI DEROGHE;

C) PROPORRE I REGOLAMENTI DA SOTTOPORSI ALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO;

D) PROPORRE AL CONSIGLIO:

- LE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA, LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE, L'ASSUNZIONE DI PUBBLICI SERVIZI E LA FORMA DELLA LORO GESTIONE;

- L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, NONCHE' LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;

- LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;

- GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI.

03. NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ESECUTIVA SPETTA ALLA GIUNTA:

A) ADOTTARE TUTTI GLI ATTI E PROVVEDIMENTI OCCORRENTI PER L'ESECUZIONE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO;

B) CONCHIUDERE I CONTRATTI DELIBERATI IN VIA DI MASSIMA DAL CONSIGLIO.

04. APPARTIENE ALLA GIUNTA DELIBERARE LE VARIAZIONI AL BILANCIO CONSISTENTI IN PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO E DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE E DISPORRE L'UTILIZZAZIONE DELLE SOMME PRELEVATE. ALLO STESSO MODO LA GIUNTA DELIBERA I PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA.

ART. 41

DELIBERAZIONI D'URGENZA DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA PUO', IN CASO D'URGENZA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', PRENDERE DELIBERAZIONI ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO.

02. LE DELIBERAZIONI SUDDETTE SONO DA SOTTOPORRE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

03. IL CONSIGLIO, OVE NEGLI LA RATIFICA O MODIFICHI LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ADOTTA I NECESSARI PROVVEDIMENTI NEI RIGUARDI DEI RAPPORTI GIURIDICI EVENTUALMENTE SORTI SULLA BASE DELLE DELIBERAZIONI NON RATIFICATE O MODIFICHE.

ART. 42

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

01. TUTTE LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SONO PUBBLICATE MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI SALVO SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

02. SI APPLICA ALLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA IL DISPOSTO DELL' ARTT. 30 DEL PRESENTE STATUTO.

SEZIONE 03 - SINDACO

ART. 43

SINDACO ORGANO ISTITUZIONALE

01. IL SINDACO E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE ED UFFICIALE DEL GOVERNO.
02. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.
03. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO SECONDO LA FORMULA DI CUI ALL' ARTT. 11 DEL T.U. 10 GENNAIO 1957 , N. 03 .
04. LA LEGGE STABILISCE LE CONSEGUENZE DELL'OMESSO O RITARDATO GIURAMENTO.

ART. 44

COMPETENZE DEL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

01. IL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE:

- A) RAPPRESENTA IL COMUNE;
- B) CONVOCA IL CONSIGLIO SPEDENDO TEMPESTIVAMENTE GLI AVVISI E LO PRESIEDE;
- C) CONVOCA E PRESIEDE LA GIUNTA; STABILISCE GLI ARGOMENTI DA TRATTARSI E DISTRIBUISCE GLI AFFARI, SU CUI LA GIUNTA DEVE DELIBERARE, TRA I MEMBRI DELLA MEDESIMA IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI ASSEGNATE E ALLE DELEGHE RILASCIATE AI SENSI DELL' ARTT. 46 ; VIGILA SULLO SVOLGIMENTO DELLE PRATICHE AFFIDATE A CIASCUN ASSESSORE E NE FIRMA I PROVVEDIMENTI ANCHE PER MEZZO DELL'ASSESSORE DA LUI DELEGATO;
- D) STABILISCE GLI ARGOMENTI DA TRATTARSI NELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO, SENTITA LA GIUNTA;
- E) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI E VIGILA A CHE IL SEGRETARIO COMUNALE ED I RESPONSABILI DEI SERVIZI DIANO ESECUZIONE ALLE DELIBERA DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA, SECONDO LE DIRETTIVE DA ESSO IMPARTITE;
- F) STIPULA I CONTRATTI, RELATIVI ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO DEL COMUNE, DELIBERATI DAL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA, NONCHE' GLI ACCORDI DI CUI ALL' ARTT. 11 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 ;
- G) IMPARTISCE, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE, LE DIRETTIVE, VIGILA SULL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E ADOTTA I PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI ED APPLICA AL TRASGRESSORE LE SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE SECONDO LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTT. DA 106 A 110 DEL T.U. 03 MARZO 1934 , N. 383 , E DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 , N. 689 ;
- H) RILASCIA ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA, STATI DI FAMIGLIA, CERTIFICATI DI INDIGENZA;
- I) RAPPRESENTA IL COMUNE IN GIUDIZIO, SIA ATTORE O CONVENUTO; PROMUOVE DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, SALVO A RIFERIRNE ALLA GIUNTA NELLA PRIMA SEDUTA, I PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E LE AZIONI POSSESSORIE;
- L) SOVRINTENDE A TUTTI GLI UFFICI E ISTITUTI COMUNALI;
- M) SOSPENDE ED EMETTE SANZIONI DISCIPLINARI EX L. 93/83 SENTITA LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA, NEI CASI DI URGENZA, I DIPENDENTI COMUNALI RIFERENDONE ALLA GIUNTA ED ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI APPARTENENZA DEI SOSPESI;

N) COORDINA, NELL' AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI IMPARTITI DAL CONSIGLIO A' SENSI DELL' ARTT. 11 DEL PRESENTE STATUTO, GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI ARMONIZZARE LA ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI.

02. IL SINDACO, INOLTRE, ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBUITEGLI DALLE LEGGI, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI E SOVRINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE.

ART. 45

DELEGAZIONI DEL SINDACO

01. IL SINDACO, CON PROPRIO PROVVEDIMENTO PUO', NOMINARE, UN ASSESSORE CON LA DELEGA A SOSTITUIRLO IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.

02. IL SINDACO HA FACOLTA' DI ASSEGNARE, CON SUO PROVVEDIMENTO, AD OGNI ASSESSORE FUNZIONI ORDINATE ORGANICAMENTE PER GRUPPI DI MATERIE E CON DELEGA A FIRMARE GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE FUNZIONI ISTRUTTORIE ED ESECUTIVE LORO ASSEGNATE, RIMANENDO DI SUA PERTINENZA LA FIRMA DI TUTTI GLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

03. NEL RILASCIO DELLE DELEGHE DI CUI AI PRECEDENTI COMMI, IL SINDACO UNIFORMERA' I SUOI PROVVEDIMENTI AL PRINCIPIO PER CUI SPETTANO AGLI ASSESSORI I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO.

04. IL SINDACO PUO' MODIFICARE L' ATTRIBUZIONE DEI COMPITI E DELLE FUNZIONI DI OGNI ASSESSORE OGNI QUALVOLTA, PER MOTIVI DI COORDINAMENTO E FUNZIONALITA', LO RITENGA OPPORTUNO.

05. LE DELEGAZIONI E LE EVENTUALI MODIFICAZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI DEVONO ESSERE FATTE PER ISCRITTO E COMUNICATE AL CONSIGLIO.

06. NELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELEGATE GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI DI FRONTE AL SINDACO E SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 97 E SEGUENTI DEL PRESENTE STATUTO.

07. GLI ASSESSORI, CUI SIA STATA CONFERITA LA DELEGA, DEPOSITANO LA FIRMA PRESSO LA PREFETTURA PER EVENTUALI LEGALIZZAZIONI.

08. IL SINDACO, QUANDO PARTICOLARI MOTIVI LO ESIGANO, PUO' INCARICARE AD UNO O PIU' CONSIGLIERI L'ESERCIZIO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI SUA COMPETENZA INERENTI A SPECIFICHE ATTIVITA' O SERVIZI. IL CONSIGLIO PRENDE ATTO DEL PROVVEDIMENTO DEL SINDACO.

ART. 46

SURROGAZIONE DEL CONSIGLIO PER LE NOMINE

01. QUALORA IL CONSIGLIO NON DELIBERI LE NOMINE DI SUA COMPETENZA ENTRO IL TERMINE PREVISTO DALL' ARTT. 16 , COMMA 06 , DEL PRESENTE STATUTO, O COMUNQUE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PRIMA ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO, IL SINDACO, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI, PROVVEDE, ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE, NOMINE CON UN SUO ATTO, COMUNICATO AL CONSIGLIO NELLA

PRIMA ADUNANZA.

ART. 47

POTERE DI ORDINANZA DEL SINDACO

01. IL SINDACO EMETTE ORDINANZE IN CONFORMITA' ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI GENERALI E COMUNALI.

02. LE TRASGRESSIONI ALLE ORDINANZE PREDETTE SONO PUNITE CON SANZIONE PECUNARIA AMMINISTRATIVA A NORMA DEGLI ARTT. 106 E SEGUENTI DEL T.U. 03 MARZO 1934 , N. 383 E DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 , N. 689 .

03. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, ADOTTA, CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO

GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIAO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI.

04. SE L'ORDINANZA ADOTTATA A' SENSI DEL COMMA 03 E' RIVOLTA A PERSONE DETERMINATE E QUESTE NON OTTEMPERANO ALL'ORDINE IMPARTITO, IL SINDACO PUO' PROVVEDERE D'UFFICIO A SPESE DEGLI INTERESSATI, SENZA PREGIUDIZIO DEI REATI IN CUI FOSSERO INCORSI.

ART. 48

COMPETENZE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO

01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, SOVRINTENDE:

A) ALLA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE ED AGLI ADEMPIMENTI DELLE LEGGI IN MATERIA ELETTORALE, DI LEVA MILITARE E DI STATISTICA;

B) ALL'EMANAZIONE DEGLI ATTI CHE GLI SONO ATTRIBUITI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA, DI SANITA' E DI IGIENE PUBBLICA;

C) ALLO SVOLGIMENTO, IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA GIUDIZIARIA, DELLE FUNZIONI AFFIDATEGLI DALLA LEGGE;

D) ALLA VIGILANZA DI TUTTO QUANTO POSSA INTERESSARE LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO, INFORMANDONE IL PREFETTO.

02. OVE IL SINDACO O CHI NE ESERCITA LE FUNZIONI NON ADEMPIA AI COMPITI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, E' TENUTO A RIMBORSARE AL COMUNE LE INDENNITA' CORRISPOSTE AL COMMISSARIO EVENTUALMENTE INVIATO DAL PREFETTO PER L'ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI STESSE.

CAPO 02

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

SEZIONE 01 - CRITERI DIRETTIVI

ART. 49

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

01. IL COMUNE GARANTISCE L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DI TUTTI I CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA, ECONOMICA E SOCIALE DELLA COMUNITA'. CONSIDERA, A TAL FINE, CON FAVORE IL COSTITUIRSI DI OGNI ASSOCIAZIONE INTESA A CONCORRERE CON METODO DEMOCRATICO ALLA PREDETTA ATTIVITA'.

02. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, NELLA FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DEI PROPRI PROGRAMMI GESTIONALI IL COMUNE ASSICURA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DEI SINDACATI, DELLE ASSOCIAZIONI, ANCHE DI

VOLONTARIATO, E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI SOCIALI A LIVELLO NAZIONALE, E' ASSICURATA LA PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI IN AMBITO COMUNALE PURCHE' SIANO COSTITUITE DA ALMENO N. 30 (TRENTA) ISCRITTI.

03. AI FINI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE FAVORISCE:

A) LE ASSEMBLEE E CONSULTAZIONI DI ZONA SULLE PRINCIPALI QUESTIONI DI SCELTA;

B) L'INIZIATIVA POPOLARE IN TUTTI GLI AMBITI CONSENTITI DALLE LEGGI VIGENTI.

04. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ISTITUISCE LA CONSULTA COMUNALE DEGLI ANZIANI, DISCIPLINATA DA APPOSITI REGOLAMENTI.

05. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE GARANTISCE IN OGNI CIRCOSTANZA LA LIBERTA', L'AUTONOMIA E L'UGUAGLIANZA DI TRATTAMENTO DI TUTTI I GRUPPI ED ORGANISMI.

SEZIONE 02 - RIUNIONI, ASSEMBLEE, CONSULTAZIONI

ART. 50

RIUNIONI E ASSEMBLEE

01. IL DIRITTO DI PROMUOVERE RIUNIONI E ASSEMBLEE IN PIENA LIBERTA' E AUTONOMIA APPARTIENE A TUTTI I CITTADINI, GRUPPI E ORGANISMI SOCIALI A NORMA DELLA COSTITUZIONE, PER IL LIBERO SVOLGIMENTO IN FORME DEMOCRATICHE DELLE ATTIVITA' POLITICHE, SOCIALI, SPORTIVE E RICREATIVE.

02. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NE FACILITA L'ESERCIZIO, METTENDO A DISPOSIZIONE DI TUTTI I CITTADINI, GRUPPI E ORGANISMI SOCIALI A CARATTERE DEMOCRATICO CHE SI RICONOSCONO NEI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA, CHE NE FACCIANO RICHIESTA, LE SEDI COMUNALI ED OGNI ALTRA STRUTTURA E SPAZIO IDONEO. LE CONDIZIONI E LE MODALITA' D'USO, APPOSITAMENTE DELIBERATE, DOVRANNO PRECISARE LE LIMITAZIONI E LE CAUTELE NECESSARIE IN RELAZIONE ALLA STATISTICA DEGLI EDIFICI, ALLA INCOLUMITA' DELLE PERSONE E ALLE NORME SULL'ESERCIZIO DEI LOCALI PUBBLICI.

03. PER LA COPERTURA DELLE SPESE PUO' ESSERE RICHIESTO IL PAGAMENTO DI UN CORRISPETTIVO.

04. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CONVOCA ASSEMBLEE DI CITTADINI, DI LAVORATORI, DI STUDENTI E DI OGNI ALTRA CATEGORIA SOCIALE:

A) PER LA FORMAZIONE DI COMITATI E DI COMMISSIONI;

B) PER DIBATTERE PROBLEMI;

C) PER SOTTOPORRE PROPOSTE, PROGRAMMI, CONSUNTIVI, DELIBERAZIONI, SU PROBLEMI DI RILEVANTI INTERESSI, STRUMENTI URBANISTICI, PIANI COMMERCIALI, CONSORZI E CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI, E ALTRESI' A DISCREZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

05. LA CONVOCAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA E' DISPOSTA DAL SINDACO, DALLA GIUNTA, DAL CONSIGLIO COMUNALE.

06. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE SONO STABILITE NELL'APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 51

CONSULTAZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE O LA GIUNTA DI PROPRIA INIZIATIVA O SU RICHIESTA DI ALTRI ORGANISMI, DELIBERANO LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI, DEI LAVORATORI, DEGLI STUDENTI, DELLE FORZE SINDACALI E SOCIALI, NELLE FORME VOLTA PER VOLTA RITENUTE PIU' IDONEE, SU PROVVEDIMENTI DI LORO INTERESSE.
02. CONSULTAZIONI, NELLE FORME PREVISTE NELL' APPOSITO REGOLAMENTO, DEVONO TENERSI NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALL' ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE.
03. I RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DEVONO ESSERE RIPORTATI NEGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE.
04. I COSTI DELLE CONSULTAZIONI SONO A CARICO DEL COMUNE, SALVO CHE LA CONSULTAZIONE SIA STATA RICHIESTA DA ALTRI ORGANISMI A LORO SPESE.
05. LA CONSULTAZIONE PUO' ESSERE INDETTA ANCHE PER CATEGORIE DI GIOVANI NON ANCORA ELETTORI, PURCHE' ABBIANO COMPIUTO I SEDICI ANNI.

SEZIONE 03 - INIZIATIVE POPOLARI

ART. 52

ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

01. GLI ELETTORI DEL COMUNE, POSSONO RIVOLGERE ISTANZE E PETIZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE PER QUANTO RIGUARDA LA MATERIA DI LORO COMPETENZA CON RIFERIMENTO AI PROBLEMI DI RILEVANZA CITTADINA, NONCHE' PROPORRE DELIBERAZIONI NUOVE E REVOCA DELLE PRECEDENTI.
02. LE ISTANZE, LE PETIZIONI E LE PROPOSTE SONO RICEVUTE DAL CONSIGLIO COMUNALE, CHE PROVVEDE A DELIBERARE NEL MERITO ENTRO TRENTA GIORNI.
03. AGLI EFFETTI DEI PRECEDENTI COMMI LE ISTANZE POSSONO ESSERE SOTTOSCRITTE DA UNO O PIU' CITTADINI; LE PETIZIONI E LE PROPOSTE DA NON MENO DI 05% ELETTORI.
04. L' AUTENTICAZIONE DELLE FIRME AVVIENE A NORMA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO SUL REFERENDUM DI CUI AL SUCCESSIVO ARTT. 64

ART. 53 V

REFERENDUM

01. IL REFERENDUM SU MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE E' VOLTO A REALIZZARE IL RAPPORTO TRA GLI ORIENTAMENTI CHE MATURANO NELLA COMUNITA' E L' ATTIVITA' DEGLI ORGANI COMUNALI.
02. IL COMUNE NE FAVORISCE L' ESPERIMENTO NEI LIMITI CONSENTITI DALLE ESIGENZE DI FUNZIONALITA' DELL' ORGANIZZAZIONE COMUNALE.
03. SONO AMMESSI SOLTANTO REFERENDUM CONSULTIVI; LA INDIZIONE E' FATTA QUANDO LO RICHIEDANO ELETTORI, ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE, PARI AL 10% .
04. HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE AL REFERENDUM TUTTI I CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE.
05. SULL' AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM DECIDE IL CONSIGLIO COMUNALE CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
06. IL REFERENDUM NON PUO' AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON ALTRE

OPERAZIONI DI VOTO.

07. DURANTE L'ANNO SOLARE POTRA' ESSERE TENUTA UNA SOLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA IN UNA DOMENICA COMPRESA NEI MESI DI APRILE O DI NOVEMBRE, CON POSSIBILITA' DI CONTEMPORANEO SVOLGIMENTO DI PIU' REFERENDUM NELLO STESSO GIORNO.

ART. 54

EFFETTI DEL REFERENDUM CONSULTIVO

01. IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM E' DICHIARATO ACCOLTO NEL CASO IN CUI I VOTI ATTRIBUITI ALLA RISPOSTA AFFERMATIVA NON SIANO INFERIORI ALLA MAGGIORANZA DEGLI ELETTORI VOTANTI PER LE ELEZIONI COMUNALI, ALTRIMENTI E' DICHIARATO RESPINTO.

02. SE L'ESITO E' STATO FAVOREVOLE, IL SINDACO E' TENUTO A PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO 30 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DA PARTE DELLO STESSO CONSIGLIO, LA DELIBERAZIONE SULL'OGGETTO DEL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM.

03. ENTRO LO STESSO TERMINE, SE L'ESITO E' STATO NEGATIVO, IL SINDACO HA FACOLTA' DI PROPORRE EGUALMENTE AL CONSIGLIO LA DELIBERAZIONE SULL'OGGETTO DEL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM.

ART. 55

DISCIPLINA DEL REFERENDUM

01. LE NORME PER L'ATTUAZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO SONO STABILITE NELL'APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 56

AZIONE POPOLARE

01. CIASCUN ELETTORE DEL COMUNE PUO' FAR VALERE, INNANZI ALLE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE, LE AZIONI ED I RICORSI CHE SPETTANO AL COMUNE.

02. LA GIUNTA COMUNALE, IN BASE ALL'ORDINE EMANATO DAL GIUDICE DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITORIO, DELIBERA LA COSTITUZIONE DEL COMUNE NEL GIUDIZIO; IN CASO DI SOCCOMBENZA, LE SPESE SONO A CARICO DI CHI HA PROMOSSO L'AZIONE O IL RICORSO.

ART. 57

PUBBLICITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA INDICAZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO, CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE, IN QUANTO LA DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI O DELLE IMPRESE.

ART. 58

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

01. CON APPOSITO REGOLAMENTO E' ASSICURATO AI CITTADINI DEL COMUNE,

SINGOLI O ASSOCIATI. IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED E' DISCIPLINATO IL RILASCIO DI COPIE DI ATTI PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI.

02. IL REGOLAMENTO INOLTRE:

A) INDIVIDUA, CON NORME DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, I RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI;

B) DETTA LE NORME NECESSARIE PER ASSICURARE AI CITTADINI L'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL'ORDINE DI

ESAME DI DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDINO;

C) ASSICURA AGLI ENTI, ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ALLE ASSOCIAZIONI DI ACCEDERE ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI, AL FINE DI RENDERE EFFETTIVA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.

CAPO 03

DIFENSORE CIVICO

ART. 59

ISTITUZIONE

01. IL COMUNE PUO' ISTITUIRE L'UFFICIO DEL "DIFENSORE CIVICO" QUALE GARANTE DEL BUON ANDAMENTO, DELL'IMPARZIALITA', DELLA TEMPESTIVITA' E DELLA CORRETTEZZA DELLA AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. IL DIFENSORE CIVICO NON E' SOTTOPOSTO AD ALCUNA FORMA DI DIPENDENZA GERARCHICA O FUNZIONALE DAGLI ORGANI DEL COMUNE ED E' TENUTO ESCLUSIVAMENTE AL RISPETTO DELL'ORDINAMENTO VIGENTE.

ART. 60

ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

01. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

02. LA VOTAZIONE AVVIENE PER SCHEDE SEGRETE.

03. IL DIFENSORE CIVICO DEVE ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E DI COMPATIBILITA' CON LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE ED ESSERE SCELTO FRA I CITTADINI CHE, PER PREPARAZIONE ED ESPERIENZA, DIANO LA MASSIMA GARANZIA DI INDIPENDENZA, OBIETTIVITA', SERENITA' DI GIUDIZIO E COMPETENZA GIURIDICO AMMINISTRATIVA.

04. L'INCARICO DI DIFENSORE CIVICO E' INCOMPATIBILE CON OGNI ALTRA CARICA ELETTIVA PUBBLICA.

05. L'INCOMPATIBILITA', ORIGINARIA O SOPRAVVENUTA, COMPORTA LA DICHIARAZIONE DI DECADENZA DALL'UFFICIO SE L'INTERESSATO NON FA CESSARE LA RELATIVA CAUSA ENTRO VENTI GIORNI DALLA CONTESTAZIONE.

06. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI, IL DIFENSORE CIVICO PRESTA GIURAMENTO DI ADEMPIERE IL MANDATO RICEVUTO NELL'INTERESSE DEI CITTADINI E NEL RISPETTO DELLE LEGGI DI FRONTE AL SINDACO.

ART. 61

DURATA IN CARICA E REVOCA DEL DIFENSORE CIVICO

01. IL DIFENSORE CIVICO DURA IN CARICA QUANTO IL CONSIGLIO COMUNALE CHE

LO HA ELETTO E NON PUO' ESSERE CONFERMATO CHE UNA SOLA VOLTA CON LE STESSE MODALITA' DELLA PRIMA ELEZIONE.

02. I POTERI DEL DIFENSORE CIVICO SONO PROROGATI FINO ALL'ENTRATA IN CARICA DEL SUCCESSORE.

03. IL DIFENSORE CIVICO PUO' ESSERE REVOCATO, CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DA ADOTTARSI A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, PER GRAVI MOTIVI INERENTI ALL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI.

ART. 62

FUNZIONI

01. A RICHIESTA DI CHIUNQUE VI ABBA INTERESSE, IL DIFENSORE CIVICO INTERVIENE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PER ASSICURARE CHE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ABBA REGOLARE CORSO E CHE GLI ATTI SIANO TEMPESTIVAMENTE E CORRETTAMENTE EMANATI.

02. NELLO SVOLGIMENTO DELLA SUA AZIONE IL DIFENSORE CIVICO RILEVA EVENTUALI IRREGOLARITA', NEGLIGENZE O RITARDI, VALUTANDO IN RELAZIONE ALLE QUESTIONI SOTTOPOSTE AL SUO ESAME ANCHE LA RISPONDENZA ALLE NORME DI BUONA AMMINISTRAZIONE E SUGGERENDO MEZZI E

RIMEDI PER L'ELIMINAZIONE DELLE DISFUNZIONI RILEVATE.

03. IL DIFENSORE CIVICO PUO' INTERVENIRE ANCHE DI PROPRIA INIZIATIVA A FRONTE DI CASI DI PARTICOLARE GRAVITA' GIA' NOTI E CHE SIANO PREOCCUPANDO LA CITTADINANZA.

ART. 63

RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL DIFENSORE CIVICO INVIA AL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO IL 31 MARZO DI OGNI ANNO, LA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO PRECEDENTE, SEGNALANDO I CASI IN CUI SI SONO VERIFICATI RITARDI E IRREGOLARITA' E FORMULANDO OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE, ESAMINATA LA RELAZIONE, ADOTTA LE DETERMINAZIONI DI SUA COMPETENZA CHE RITENGA OPPORTUNE.

ART. 64

MODALITA' DI INTERVENTO, MEZZI E TRATTAMENTO ECONOMICO

01. IN FASE DI ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO, VERRA' ADOTTATO IL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINERA' FRA L'ALTRO, LE MODALITA' DI INTERVENTO, I MEZZI DEL DIFENSORE CIVICO E IL RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO.

TITOLO 04

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART. 65

SVOLGIMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

01. IL COMUNE INFORMA LE PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, PARTECIPAZIONE E DI SEMPLICITA' DELLE PROCEDURE; SVOLGE TALE ATTIVITA' PRECIPUAMENTE NEI SETTORI DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO SECONDO LE LEGGI.

02. GLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE ED I DIPENDENTI RESPONSABILI DEI SERVIZI SONO TENUTI A PROVVEDERE SULLE ISTANZE DEGLI INTERESSATI NEI MODI E NEI TERMINI STABILITI A' SENSI DELLA LEGGE SULL' AZIONE AMMINISTRATIVA.

03. IL COMUNE, PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN AMBITI TERRITORIALI ADEGUATI, ATTUA LE FORME DI DECENTRAMENTO PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO, NONCHE' LE FORME DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA.

04. IL COMUNE NELL' AMBITO DELLE SUE COMPETENZE GESTISCE SERVIZI PUBBLICI.

CAPO 01

SERVIZI

ART. 66

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

01. IL COMUNE PUO' ASSUMERE L'IMPIANTO E LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO PER OGGETTO PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. I SERVIZI DA GESTIRSI CON DIRITTO DI PRIVATIVA SONO STABILI DALLA LEGGE.

ART. 67

GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI PUBBLICI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, SENTITE LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI, DELIBERA L' ASSUNZIONE E DELL'IMPIANTO E DELL'ESERCIZIO DIRETTO DEI PUBBLICI SERVIZI NELLE SEGUENTI FORME:

A) IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO, NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE O UN' AZIENDA;

B) IN CONCESSIONE A TERZI (COOPERATIVE, ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ED ALTRI) QUANDO ESISTANO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE;

C) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE;

D) A MEZZO DI ISTITUZIONE, PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE;

E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A CAPITALE MISTO, QUALORA SI RENDA OPPORTUNA, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

02. NELLA DELIBERAZIONE DI ASSUNZIONE DIRETTA DI UN SERVIZIO, GIA' AFFIDATO IN APPALTO OD IN CONCESSIONE, DOVRANNO INDICARSI LE NOTIZIE DI CUI ALL' ARTT. 03 DEL D.P.R. 01 OTTOBRE 1986 , N. 902 .

CAPO 02

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 68

CONVENZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, DELIBERA APPOSITE

CONVENZIONI DA STIPULARSI CON ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA,
AL FINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI.
02. LE CONVENZIONI DEVONO STABILIRE I FINI, LA DURATA, LE FORME DI
CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI
ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

ART. 69

CONSORZI

01. IL COMUNE PUO' PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI CONSORZI CON ALTRI
COMUNI E PROVINCE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU'
SERVIZI SECONDO LE NORME PREVISTE DALL' ARTT. 82 DEL PRESENTE STATUTO,
IN QUANTO COMPATIBILI.

02. A QUESTO FINE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA, A MAGGIORANZA
ASSOLUTA DEI COMPONENTI, UNA CONVENZIONE A' SENSI DEL PRECEDENTE
ARTICOLO, UNITAMENTE ALLO STATUTO CONSORZIO.

03. LA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO, A CARICO DEL CONSORZIO,
DELLA TRASMISSIONE AL COMUNE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL
CONSORZIO STESSO.

04. IL SINDACO O UN SUO DELEGATO FA PARTE DELL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO
CON RESPONSABILITA' PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
FISSATA DALLA CONVENZIONE E DALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

ART. 70

UNIONE DI COMUNI

01. IL COMUNE DI BUSSI PUO' COSTITUIRE UNA UNIONE CON ALTRI COMUNI DELLA
VALLATA DEL TIRINO PER L'ESERCIZIO DI UNA PLURALITA' DI
FUNZIONI O DI SERVIZI.

ART. 71

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI
PROGRAMMI DI INTERVENTO CHE RICHIEDONO, PER LA LORO COMPLETA
REALIZZAZIONE, L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DEL COMUNE E DI ALTRI
SOGGETTI PUBBLICI, IL SINDACO, IN RELAZIONE ALLA COMPETENZA
PRIMARIA O PREVALENTE DEL COMUNE SULL'OPERA O SUGLI INTERVENTI O SUI
PROGRAMMI DI INTERVENTO, PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI UN
ACCORDO DI PROGRAMMA PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI E
PER DETERMINARNE I TEMPI, LE MODALITA', IL FINANZIAMENTO ED
OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

02. A TAL FINE, IL SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA TRA I RAPPRESENTANTI
DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE.

03. L'ACCORDO, CONSISTENTE NEL CONSENSO UNANIME DELLE
AMMINISTRAZIONI INTERESSATE E' APPROVATO CON ATTO FORMALE DEL
SINDACO.

04. QUALORA L'ACCORDO SIA ADOTTATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REGIONE E COMPORTI VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI,
L'ADESIONE DEL SINDACO ALLO STESSO DEVE ESSERE RATIFICATA DAL
CONSIGLIO COMUNALE ENTRO TRENTA GIORNI A PENA DI DECADENZA.

05. LA DISCIPLINA DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA, PREVISTA DALL' ARTT. 27
DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , E DAL PRESENTE ARTICOLO

SI APPLICA A TUTTI GLI ACCORDI DI PROGRAMMA PREVISTI DA LEGGI VIGENTI RELATIVI AD OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI DI INTERVENTO DI COMPETENZA DEL COMUNE.

TITOLO 05

UFFICIO E PERSONALE

ART. 72

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

01. IL COMUNE DISCIPLINA CON APPOSITI REGOLAMENTI LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE E, IN CONFORMITA' ALLE NORME DEL PRESENTE STATUTO, L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

CAPO 01

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

ART. 73

UFFICIO COMUNALE

01. L'UFFICIO COMUNALE SI ARTICOLA IN SETTORI E AREE.
02. NEL SETTORE SI INDIVIDUA LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI MASSIMA DIMENSIONE PRESENTE NELL'ENTE, FINALIZZATA A GARANTIRE L'EFFICACIA DELL'INTERVENTO DELL'ENTE STESSO NELL'AMBITO DI UNA MATERIA O DI PIU' MATERIE APPARTENENTI AD UN'AREA OMOGENEA.
03. IL SETTORE PUO' ARTICOLARSI IN "SERVIZI" ED ANCHE IN "UNITA' OPERATIVE".

CAPO 02

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

ART. 74

DISCIPLINA DELLO STATUS DEL PERSONALE

01. SONO DISCIPLINATI CON IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE:
- A) GLI ORGANI, GLI UFFICI, I MODI DI CONFERIMENTO DELLA TITOLARITA' DEI MEDESIMI, I PRINCIPI FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI;
 - B) I PROCEDIMENTI DI COSTITUZIONE, MODIFICAZIONE DI STATO GIURIDICO ED ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO;
 - C) I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E DEI PROFILI PROFESSIONALI IN CIASCUNA DI ESSE COMPRESI;
 - D) I CRITERI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'ADDESTRAMENTO;
 - E) I RUOLI ORGANICI, LA LORO CONSISTENZA E LA DOTAZIONE COMPLESSIVA DELLE QUALIFICHE;
 - F) LE GARANZIE DEL PERSONALE IN ORDINE ALL'ESERCIZIO DELLE LIBERTA' E DEI DIRITTI FONDAMENTALI;
 - G) LE RESPONSABILITA' DEI DIPENDENTI, COMPRESSE QUELLE DISCIPLINARI;
 - H) LA DURATA MASSIMA DELL'ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO;
 - I) L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI CITTADINI NEI CONFRONTI DEI PUBBLICI DIPENDENTI ED IL LORO DIRITTO DI ACCESSO E DI PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRAZIONE;
 - L) LE MODALITA', LE CONDIZIONI ED I LIMITI PER IL RILASCIO AI DIPENDENTI DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI PROFESSIONI PREVIA ISCRIZIONE NEI RELATIVI ALBI.
02. IL PERSONALE E' INQUADRATO IN QUALIFICHE FUNZIONALI, IN RELAZIONE AL

GRADO DI COMPLESSITA' DELLA FUNZIONE ED AI REQUISITI RICHIESTI PER LO SVOLGIMENTO DELLA STESSA ED E' COLLOCATO IN AREE DI ATTIVITA'.

03. L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEVE BASARSI SU CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE E SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

04. LA DOTAZIONE ORGANICA DI SETTORE E' COSTITUITA DALLE UNITA' DI DIVERSO PROFILO PROFESSIONALE ASSEGNATE AL SETTORE STESSO, INTEGRATE E NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO. L'INSIEME DEGLI ORGANICI DI SETTORE COSTITUISCE L'ORGANICO GENERALE.

05. IN APPOSITE TABELLE, RELATIVE A CIASCUNA QUALIFICA, VERRANNO SPECIFICATE LE AREE, I PROFILI PROFESSIONALI, LE SINGOLE DOTAZIONI ORGANICHE E IL RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE RECEPISCE LA DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI DEL RAPPORTO DI IMPIEGO QUALE RISULTA DAGLI ACCORDI SINDACALI A' SENSI DELL' ARTT. 03 DELLA LEGGE 29 MARZO 1983 , N. 93 .

07. LA POLIZIA MUNICIPALE E' REGOLATA DALLE SEGUENTI LEGGI:

- LEGGE QUADRO N. 65 DEL 07.03.1986 ;
- LEGGE REGIONALE N. 59 DEL 20.07.1989 ;
- REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DEL C.C. N. 43 DEL 20.03.1990 .

ART. 75

COLLABORAZIONI ESTERNE

01. IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE PUO' PREVEDERE COLLABORAZIONI ESTERNO AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA' PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE.

02. LE NORME REGOLAMENTARI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DEVONO STABILIRNE:

- LA DURATA CHE, COMUNQUE, NON POTRA' ESSERE SUPERIORE ALLA DURATA DEL PROGRAMMA;
- I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO;
- LA NATURA PRIVATISTICA DEL RAPPORTO.

CAPO 03

RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL PERSONALE

ART. 76

NORME APPLICABILI

01. IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE DISCIPLINERA' SECONDO LE NORME PREVISTE GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO LA RESPONSABILITA', LE SANZIONI DISCIPLINARI, IL RELATIVO PROCEDIMENTO, LA DESTITUZIONE D'UFFICIO E LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO.

02. LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA E' COMPOSTA DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO DEL COMUNE E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO ALL'INIZIO DI OGNI ANNO DAL PERSONALE DELL'ENTE TACITAMENTE RINNOVABILI SENZA REVOCA, SECONDO MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO CONCORDATO CON LE OO.SS. STESSE.

03. LA NORMATIVA RELATIVA ALLA DESIGNAZIONE DEL DIPENDENTE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA DEVE DISPORRE IN MODO TALE CHE OGNI DIPENDENTE SIA GIUDICATO DA PERSONALE DELLA MEDESIMA QUALIFICA O

SUPERIORE.

CAPO 04

SEGRETARIO COMUNALE

ART. 77

STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

01. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO COMUNALE SONO STABILI DALLA LEGGE.

ART. 78

SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE:

A) ASSOLVE ALL'ALTA DIREZIONE DI TUTTI GLI UFFICI I SERVIZI; E' CAPO DEL PERSONALE ED ASSUME LE INIZIATIVE VOLTE AD ASSICURARE UNITA' DI CONDUZIONE COMPLESSIVA DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA AFFIDATA ALLA SFERA BUROCRATICA. A TAL FINE, NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI, EMANA DIRETTIVE E ORDINI, AUTORIZZA MISSIONI, PRESTAZIONI STRAORDINARIE E PERMESSI DEL PERSONALE, ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA, PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, CONTESTA ADDEBITI E ADOTTA LE SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE, ESERCITA POTERE SOSTITUTIVO NEI CASI DI ACCERTATA INERZIA ED INEFFICIENZA DELLO STESSO;

B) EMANA TUTTI GLI ATTI, COMPRESI QUELLI CHE IMPEGNANO L'AMMINISTRAZIONE VERSO L'ESTERNO, CHE COSTITUISCONO ESECUZIONE DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI, DI ATTI, PROGRAMMI E PIANI, A CONTENUTO VINCOLATO O COMPORTANTI UNA MERA DISCREZIONALITA' DI CARATTERE TECNICO;

C) STIPULA I CONTRATTI DELIBERATI DALLA GIUNTA E DAL CONSIGLIO QUANDO NON SVOLGA LA FUNZIONE DI UFFICIALE ROGANTE;

D) E' PREPOSTO ALL'ESPLETAMENTO DEI CONCORSI E DELLE GARE DI APPALTO, PRESIEDE LE RELATIVE COMMISSIONI, QUANDO NON SIANO PRESIDUTE DAL SINDACO, E HA LA RESPONSABILITA' DELLE CORRISPONDENTI PROCEDURE;

E) CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI.

F) E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA, DELLE DELIBERAZIONI E DEI RELATIVI A ESECUTIVI;

G) PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO E NE SOTTOSCRIVE I VERBALI; SU INCARICO DELLA GIUNTA, PARTECIPA A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO, ANCHE ESTERNE AL COMUNE;

H) FORMULA IL PARERE DI LEGITTIMITA' SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E FUNZIONI DI CONSULENZA TECNICO-GIURIDICA SULLE QUESTIONI SOLLEVATE IN SENO A ORGANI AI QUALI PARTECIPA;

I) CURA L'INVIO DELLE DELIBERAZIONI DOVUTE AI CAPIGRUPPO E AL PREFETTO; RICEVE LE DESIGNAZIONI DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI E LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE AL CONTROLLO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA, NONCHE' L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO;

L) INVIA LE DELIBERAZIONI AL CONTROLLO;

M) ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEI MESSI, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO E L'ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI;

- O) RILASCIATA CERTIFICAZIONI, NOTIZIE E DOCUMENTI A CITTADINI E CONSIGLIERI COMUNALI;
- P) PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI;
- Q) RICEVE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DEI CITTADINI, INTERROGAZIONI, MOZIONI E RICHIESTE DEI CONSIGLIERI; CURA LA LORO SOTTOPOSIZIONE AGLI ORGANI ED UFFICI COMPETENTI E CHE VENGA DATA TEMPESTIVAMENTE RISPOSTA;
- R) DIRIME I CONFLITTI DI COMPETENZA FRA I RESPONSABILI DEI SERVIZI.

ART. 79

VICE SEGRETARIO

- 01. IL COMUNE PUO' AVERE UN VICE SEGRETARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO.
- 02. IL VICE SEGRETARIO COADIUVA IL SEGRETARIO NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO E LO SOSTITUISCE NEI CASI DI VACANZA, ASSENZA O IMPEDIMENTO.

TITOLO 06

RESPONSABILITA'

ART. 80

RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE

- 01. GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI COMUNALI SONO TENUTI A RISARCIRE AL COMUNE I DANNI DERIVANTI DA VIOLAZIONI DI OBBLIGHI DI SERVIZIO.
- 02. GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI PREDETTI, PER LA RESPONSABILITA' DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, SONO SOTTOPOSTI ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI, NEI MODI PREVISTI DALLE LEGGI IN MATERIA.
- 03. IL SINDACO, IL SEGRETARIO COMUNALE, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CHE VENGANO A CONOSCENZA, DIRETTAMENTE O IN SEGUITO A RAPPORTO CUI SONO TENUTI GLI ORGANI INFERIORI, DI FATTI CHE DIANO LUOGO E RESPONSABILITA' AI SENSI DEL COMMA 01 , DEVONO FARNE DENUNCIA AL PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI, INDICANDO TUTTI GLI ELEMENTI RACCOLTI PER L'ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA' E LA DETERMINAZIONE DEI DANNI.
- 04. SE IL FATTO DANNOSO SIA IMPUTABILE AL SEGRETARIO COMUNALE O AD UN RESPONSABILE DI SERVIZIO LA DENUNCIA E' FATTA A CURA DEL SINDACO.

ART. 81

RESPONSABILITA' VERSO I TERZI

- 01. GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI COMUNALI CHE, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI LORO CONFERITE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI, CAGIONINO AD ALTRI DANNO INGIUSTO SONO PERSONALMENTE OBBLIGATI A RISARCIRLO.
- 02. OVE IL COMUNE ABBAIA CORRISPOSTO AL TERZO L'AMMONTARE DEL DANNO CAGIONATO DALL'AMMINISTRATORE O DAL DIPENDENTE SI RIVALE AGENDO CONTRO QUESTI ULTIMI A NORMA DEL PRECEDENTE ARTICOLO.
- 03. E' DANNO INGIUSTO, AGLI EFFETTI DEL COMMA 01 , QUELLO DERIVANTE DA OGNI VIOLAZIONE DEI DIRITTI DEI TERZI CHE L'AMMINISTRATORE

O IL DIPENDENTE ABBAIA COMMESSO PER DOLO O PER COLPA GRAVE; RESTANO SALVE LE RESPONSABILITA' PIU' GRAVI PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.

04. LA RESPONSABILITA' PERSONALE DELL'AMMINISTRATORE O DEL DIPENDENTE SUSSISTE TANTO SE LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DEL TERZO SIA CAGIONATA DAL COMPIMENTO DI ATTI O DI OPERAZIONI, QUANTO SE LA DETTA VIOLAZIONE CONSISTA NELLA OMISSIONE O NEL RITARDO INGIUSTIFICATO DI OPERAZIONI AL CUI COMPIMENTO L'AMMINISTRATORE O IL DIPENDENTE SIANO OBBLIGATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO.

05. QUANDO LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO SIA DERIVATA DA ATTI OD OPERAZIONI DI ORGANI COLLEGIALI DEL COMUNE, SONO RESPONSABILI, IN SOLIDO, IL PRESIDENTE ED I MEMBRI DEL COLLEGIO CHE HANNO PARTECIPATO ALL'ATTO OD OPERAZIONE. LA RESPONSABILITA' E' ESCLUSA PER COLORO CHE ABBIANO FATTO CONSTARE NEL VERBALE IL PROPRIO DISSENSO.

ART. 82

RESPONSABILITA' DEI CONTABILI

01. IL TESORIERE ED OGNI ALTRO CONTABILE CHE ABBAIA MANEGGIO DI DANARO DEL COMUNE O SIA INCARICATO DELLA GESTIONE DEI BENI COMUNALI, NONCHE' CHIUNQUE SI INGERISCA, SENZA LEGALE AUTORIZZAZIONE, NEL MANEGGIO DEL DENARO DEL COMUNE DEVE RENDERE IL CONTO DELLA GESTIONE

ED E' SOGGETTO ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SECONDO LE NORME E LE PROCEDURE PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.

ART. 83

PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA'

01. LA LEGGE STABILISCE IL TEMPO DI PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA', NONCHE' LE SUE CARATTERISTICHE DI PERSONALITA' E DI INESTENSIBILITA' AGLI EREDI.

ART. 84

PARERI SULLE PROPOSTE ED ATTUAZIONE DI DELIBERAZIONI

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA RISPONDONO IN VIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PARERI SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ESPRESSI A' SENSI DEGLI ARTT. 16 E 40 DEL PRESENTE STATUTO.

02. IL SEGRETARIO, UNITAMENTE AL FUNZIONARIO PREPOSTO, E' RESPONSABILE DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA.

ART. 85

PARERI SU PROPOSTE DI DELIBERAZIONI

01. IL SEGRETARIO COMUNALE RISPONDE IN VIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL PARERE SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA' E DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, ESPRESSO AI SENSI DEGLI ARTT. 16 E 40 DEL PRESENTE STATUTO.

02. IL SEGRETARIO E', ALTRESI', RESPONSABILE DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA

GIUNTA.

TITOLO 07

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 86

ORDINAMENTO

01. L'ORDINAMENTO DELLA FINANZA DEL COMUNE E' RISERVATO ALLA LEGGE.

02. NELL'AMBITO DELLA FINANZA PUBBLICA IL COMUNE E' TITOLARE DI AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZA DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE.

03. IL COMUNE E', ALTRESI', TITOLARE DI POTESTA' IMPOSITIVA AUTONOMA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE, ED HA UN PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO.

ART. 87

ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE

01. LA FINANZA DEL COMUNE E' COSTITUITA DA: A) IMPOSTE PROPRIE; B) ADDIZIONALI COMPARTICIPAZIONI AD IMPOSTE ERARIALI E REGIONALI; C) TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI; D) TRASFERIMENTI ERARIALI; E) TRASFERIMENTI REGIONALI; F) ALTRE ENTRATE PROPRIE ANCHE DI NATURA PATRIMONIALE; G) RISORSE PER INVESTIMENTI; H) ALTRE ENTRATE.

02. I TRASFERIMENTI ERARIALI DEVONO GARANTIRE I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI INDISPENSABILI; LE ENTRATE FISCALI FINANZIANO I SERVIZI PUBBLICI RITENUTI NECESSARI PER LO SVILUPPO DELLA COMUNITA' ED INTEGRANO LA CONTRIBUZIONE ERARIALE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI INDISPENSABILI.

03. NELL'AMBITO DELLE FACOLTA' CONCESSE DALLA LEGGE IL COMUNE ISTITUISCE, CON DELIBERAZIONE CONSILIARE, IMPOSTE, TASSE E TARIFFE, ADEGUANDO QUESTE ULTIME CON OPPORTUNE DIFFERENZIAZIONI E, PER QUANTO POSSIBILE, AL COSTO DEI RELATIVI SERVIZI.

ART. 88

AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

01. IL SINDACO CURA LA TENUTA DI UN ESATTO INVENTARIO DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DEL COMUNE; ESSO VIENE RIVISTO, DI REGOLA, OGNI DIECI ANNI. DELL'ESATTEZZA DELLO INVENTARIO, DELLE SUCCESSIVE AGGIUNTE E MODIFICAZIONI E DELLA CONSERVAZIONE DEI TITOLI, ATTI, CARTE E SCRITTURA RELATIVI AL PATRIMONIO SONO PERSONALMENTE RESPONSABILI IL SINDACO, IL SEGRETARIO ED IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA.

02. I BENI PATRIMONIALI COMUNALI DEVONO, DI REGOLA, ESSERE DATI IN AFFITTO; I BENI DEMANIALI POSSONO ESSERE CONCESSI IN USO CON CANONI LA CUI TARIFFA E' DETERMINATA DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. LE SOMME PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI, DA LASCITI, DONAZIONI, RISCOSSIONI DI CREDITI O, COMUNQUE, DA CESPITI DA INVESTIRSI A PATRIMONIO, DEBONO ESSERE IMPIEGATE IN TITOLI NOMINATIVI DELLO STATO O NELLA ESTINZIONE DI PASSIVITA' ONEROSE O NEL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA L'ACCETTAZIONE ED IL RIFIUTO DI

LASCITI E DI DONAZIONI DI BENI. IN OGNI CASO E' FATTA SALVA
L'AUTORIZZAZIONE DEL PREFETTO A' SENSI DELLA LEGGE 21 GIUGNO 1986 , N. 218

ART. 89

CONTABILITA' COMUNALE: IL BILANCIO

01. L'ORDINAMENTO CONTABILE DEL COMUNE E' RISERVATO ALLA LEGGE DELLO STATO.

02. LA GESTIONE FINANZIARIA DEL COMUNE SI SVOLGE IN BASE AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE REDATTO IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA, DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 31 OTTOBRE, PER L'ANNO SUCCESSIVO OSSERVANDO I PRINCIPI DELLA UNIVERSALITA', DELL'INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

03. IL BILANCIO E GLI ALLEGATI PRESCRITTI DALLA LEGGE DEVONO ESSERE REDATTI IN MODO DA CONSENTIRNE LA LETTURA PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

04. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO. SENZA TALE IMPEGNO L'ATTO E' NULLO DI DIRITTO A' SENSI DEL COMMA 05 , ARTT. 55 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

ART. 90

CONTABILITA' COMUNALE: IL CONTO CONSUNTIVO

01. I FATTI GESTIONALI SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO COMPRENDEnte IL CONTO DEL BILANCIO E IL CONTO DEL PATRIMONIO.

02. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO.

03. LA GIUNTA COMUNALE ALLEGA AL CONTO CONSUNTIVO UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA CON CUI ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI, NONCHE' LA RELAZIONE COLLEGIO DEI REVISORI DI CUI ALL' ARTT. 109 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 91

ATTIVITA' CONTRATTUALE

01. AGLI APPALTI DI LAVORI, ALLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI, ALLE VENDITE, AGLI ACQUISTI A TITOLO ONEROSO, ALLE PERMUTE, ALLE LOCAZIONI, IL COMUNE, PER IL PERSEGUIMENTO DEI SUOI FINI ISTITUZIONALI, PROVVEDE MEDIANTE CONTRATTI.

02. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DEVE ESSERE PRECEDUTA DA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE O DELLA GIUNTA SECONDO LA RISPETTIVA COMPETENZA.

03. LA DELIBERAZIONE DEVE INDICARE:

A) IL FINE CHE CON IL CONTRATTO SI INTENDE PERSEGUIRE;

B) L'OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORMA E LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI;

C) LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE AMMESSO DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI DELLO STATO E LE RAGIONI CHE NE

SONO ALLA BASE.

04. IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE NELLA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI INTERVIENE IL SINDACO O L'ASSESSORE DELEGATO.

05. IL SEGRETARIO COMUNALE ROGA, NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DEL COMUNE, I CONTRATTI DI CUI AL COMMA 01 .

ART. 92

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE AFFIDA LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA AD UN REVISORE ELETTO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI MEMBRI E SCELTO TRA ESPERTI ISCRITTI NEL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI O NEGLI ALBI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI O DEI RAGIONIERI.

02. IL REVISORE DURA IN CARICA TRE ANNI ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA; E' REVOCABILE PER INADEMPIENZA E QUANDO RICORRANO GRAVI MOTIVI CHE INFLUISCONO NEGATIVAMENTE SULL'ESPLETAMENTO DEL SUO MANDATO.

03. IL REVISORE COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO, ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL'ENTE ED ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.

04. PER L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI IL REVISORE HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE.

05. NELLA RELAZIONE DI CUI AL COMMA 03 IL REVISORE ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

06. IL CONSIGLIO-COMUNALE PUO' AFFIDARE AL REVISORE IL COMPITO DI ESEGUIRE PERIODICHE VERIFICHE DI CASSA.

ART. 93

TESORERIA

01. IL COMUNE HA UN SERVIZIO DI TESORERIA CHE COMPRENDE:

A) LA RISCOSSIONE DI TUTTE LE ENTRATE, DI PERTINENZA COMUNALE, VERSATE AI DEBITORI IN BASE AD ORDINI DI INCASSO E LISTE DI CARICO E DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI;

B) IL PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINATE MEDIANTE MANDATI DI PAGAMENTO NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E DEI FONDI DI CASSA DISPONIBILI;

C) IL PAGAMENTO, ANCHE IN MANCANZA DEI RELATIVI MANDATI, DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DI MUTUI, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, A' SENSI DELL' ARTT. 09 DEL D.L. 10 NOVEMBRE 1978 , N. 702 , CONVERTITO NELLA LEGGE 08 GENNAIO 1979 , N. 03 .

02. I RAPPORTI DEL COMUNE CON IL TESORIERE SONO REGOLATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DI CUI ALL' ARTT. 59 , COMMA 01 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , NONCHE' DALLA APPOSITA CONVENZIONE.

ART. 94

CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

01. I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI ESEGUONO TRIMESTRALMENTE OPERAZIONI DI CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO PER VERIFICARE LA RISPONDENZA DELLA GESTIONE DEI FONDI STANZIATI NEI CAPITOLI DI BILANCIO RELATIVI AGLI UFFICI E SERVIZI CUI SONO PREPOSTI.

02. DELLE OPERAZIONI ESEGUITE E DELLE RISULTANZE I PREDETTI RESPONSABILI FANNO CONSTARE IN UN VERBALE CHE, INSIEME CON LE PROPRIE OSSERVAZIONI E RILIEVI, RIMETTONO ALL' ASSESSORE DEL RAMO; QUESTI NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.

03. LA GIUNTA, IN BASE AI VERBALI ED ALLE OSSERVAZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, REDIGE TRIMESTRALMENTE PER IL CONSIGLIO LA SITUAZIONE GENERALE AGGIORNATA SULLA ESATTEZZA DELLA SITUAZIONE DI TESORERIA, DEI CONTI E DEL BILANCIO, SEGNALANDO QUALSIASI ANOMALIA RIGUARDANTE I CONTI E LA GESTIONE E PROPONENDO I RELATIVI RIMEDI.

04. QUALORA I DATI DEL CONTROLLO FACCIANO PREVEDERE UN DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELLA GIUNTA DI COMPETENZA OVVERO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI, IL CONSIGLIO COMUNALE, ADOTTA, NEI MODI E TERMINI DI CUI ALL' ARTT. 01 BIS DEL D.L. 01 LUGLIO 1986 , N. 318 , CONVERTITO NELLA LEGGE 09 AGOSTO 1986 , N. 488 , APPOSITA DELIBERAZIONE CON LA QUALE SONO PREVISTE LE MISURE NECESSARIE A RIPRISTINARE IL PAREGGIO.

TITOLO 08

RAPPORTI CON ALTRI ENTI

ART. 95

PARTECIPAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE

01. IL COMUNE PARTECIPA ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE E AMBIENTALE DELLA REGIONE; FORMULA, AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE PREDETTA, PROPOSTE CHE SARANNO RACCOLTE E COORDINATE DALLA PROVINCIA.

02. IL COMUNE NELLO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA' PROGRAMMATORIA DI SUA COMPETENZA SI ATTIENE AGLI INDIRIZZI GENERALI DI ASSETTO DEL TERRITORIO E ALLE PROCEDURE DETTATE DALLA LEGGE REGIONALE.

03. LA COMPATIBILITA' DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PREDISPOSTI DAL COMUNE CON LE PREVISIONI DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO E' ACCERTATA DALLA PROVINCIA.

ART. 96

INIZIATIVA PER IL MUTAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI

01. IL COMUNE ESERCITA L' INIZIATIVA PER IL MUTAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI DI CUI ALL' ARTT. 133 DELLA COSTITUZIONE, OSSERVANDO LE NORME EMANATE A TAL FINE DELLA REGIONE.

02. L' INIZIATIVA DEVE ESSERE ASSUNTA CON DELIBERAZIONE APPROVATA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 97

RAPPORTI CON LA COMUNITA' MONTANA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, CON DELIBERAZIONE ASSUNTA A MAGGIORANZA

ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' DELEGARE ALLA COMUNITA' MONTANA L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DEL COMUNE.

02. IL COMUNE, NEL CASO DI DELEGA, SI RISERVA POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO.

ART. 98

PARERI OBBLIGATORI

01. IL COMUNE E' TENUTO A CHIEDERE I PARERI PRESCRITTI DA QUALSIASI NORMA AVENTE FORZA DI LEGGE AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE.

02. DECORSO INFRUTTUOSAMENTE IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI O IL TERMINE MINORE PRESCRITTO DALLA LEGGE, IL COMUNE PUO' PRESCINDERE DAL PARERE.

TITOLO 09

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 99

MODIFICAZIONI E ABROGAZIONE DELLO STATUTO

01. LE MODIFICAZIONI SOPPRESSIVE, AGGIUNTIVE E SOSTITUTIVE E L'ABROGAZIONE TOTALE O PARZIALE DELLO STATUTO, SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA DI CUI ALL' ARTT. 04 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO SOSTITUZIONALE DI QUELLO PRECEDENTE.

03. L'APPROVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO COMPORTA L'APPROVAZIONE DEL NUOVO.

04. NESSUNA INIZIATIVA PER LA REVISIONE O L'ABROGAZIONE, TOTALE O PARZIALE, DELLO STATUTO PUO' ESSERE PRESA, SE NON SIA TRASCORSO ALMENO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DELL'ULTIMA MODIFICA.

05. UN INIZIATIVA DI REVISIONE O DI ABROGAZIONE, RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE, NON PUO' ESSERE RINNOVATA NEL CORSO DELLA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO STESSO.

ART. 100

ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

01. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE E' DELIBERATO ENTRO SEI MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

02. GLI ALTRI REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO, ESCLUSI QUELLO DI CONTABILITA' E QUELLO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI CHE DEVONO ESSERE DELIBERATI NEL TERMINE DI LEGGE, SONO DELIBERATI ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI CUI AL COMMA 01 .

03. SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME DEI MEDESIMI REGOLAMENTI VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 101

ENTRATA IN VIGORE

01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DI COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI.

02. IL SINDACO INVIA LO STATUTO, MUNITO DELLA CERTIFICAZIONE DELLE AVVENUTE PUBBLICAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

03. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

04. IL SEGRETARIO DEL COMUNE APPONE IN CALCE ALL'ORIGINALE DELLO STATUTO LA DICHIARAZIONE DELL'ENTRATA IN VIGORE.